

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

46° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 MARZO 1986

Presidenza del Presidente **BOMPIANI**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme sulla detenzione, sulla commercializzazione e sul divieto di impiego di talune sostanze ad azione ormonica e tireostatica negli animali» (809)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 1, 3
CAVIGLIASSO, sottosegretario di Stato per la sanità	3
MURATORE (PSI), relatore alla Commissione ...	1, 3

I lavori hanno inizio alle ore 13.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme sulla detenzione, sulla commercializzazione e sul divieto di impiego di talune sostanze ad azione ormonica e tireostatica negli animali» (809)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme sulla detenzione, sulla commercializzazione e sul divieto di impiego di talune sostanze ad azione ormonica e tireostatica negli animali».

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 12 marzo. Invito il relatore, senatore Muratore, a riferire alla Commissione il parere che la 9^a Commissione permanente ha espresso sul disegno di legge al nostro esame.

MURATORE, *relatore alla Commissione.* Voglio anzitutto sottolineare che nell'ultima riunione della nostra Commissione venne deciso di procedere ad alcune audizioni informali. A questo scopo sono stati ascoltati esponenti delle associazioni dei consumatori, delle associazioni zootecniche, nonché alcuni esperti dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto di zooprofilassi: gli elementi di giudizio così raccolti sono stati ampiamente discussi in sede di comitato ristretto ed è stata

unanimemente sottolineata l'importanza del problema dei controlli delle carni e dell'utilizzo a scopo terapeutico di prodotti che abbiano un tempo di sospensione noto. In sostanza, all'unanimità è stato deciso che anche per i prodotti farmaceutici si debbano prevedere determinati tempi di sospensione per non creare elementi di incertezza nel controllo delle carni e degli animali importati nel nostro paese. Questo controllo eliminerebbe tutti i rischi presenti nella destinazione al consumo di carni di animali trattati con le sostanze ad azione ormonica.

Debbo inoltre comunicare alla Commissione che la 9^a Commissione permanente ha espresso sul testo elaborato dal comitato ristretto il seguente parere:

«La Commissione agricoltura si compiace nel constatare che la nuova direttiva CEE del 31 dicembre 1985, n. 85/649, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nella produzione animale, risolve positivamente gli inconvenienti derivati dal fatto che in alcuni Stati membri veniva consentito l'impiego di tali sostanze per scopi diversi da quelli terapeutici e chiarisce altresì con sufficiente chiarezza che cosa debba intendersi per trattamento terapeutico ovvero: «la somministrazione ad un animale di azienda individuale di una delle sostanze autorizzate per curare un disturbo della fertilità constatato — previo esame dell'animale — da un veterinario» e prescrive categoricamente altresì che «il trattamento terapeutico è vietato negli animali destinati all'ingrasso».

Ritiene altresì che la direttiva medesima in larga misura elimini i problemi derivanti dalle importazioni di animali e di carni da paesi terzi dove è consentito l'impiego di sostanze ad azione ormonica, rammaricandosi tuttavia che l'applicazione di tale giusta norma venga differita alla data del 1° gennaio 1988.

La Commissione agricoltura, esaminato il testo proposto dal comitato ristretto della 12^a Commissione permanente, rileva con soddisfazione che esso accoglie positivamente il parere espresso dalla Commissione agricoltura in data 21 novembre 1985 sulla medesima materia.

Sostanzialmente soddisfacente pare la formulazione prevista dal comitato ristretto in merito alle sanzioni previste per le violazioni della normativa in oggetto.

In particolare ritiene che il testo proposto dal Governo per gli articoli 6 e 7 sia rispettoso della normativa comunitaria, laddove quello proposto dalla sottocommissione e tuttora in sospeso sia più restrittivo, in special modo per quanto riguarda il divieto di importazione degli animali e delle carni, e che tale secondo testo ove approvato rischi di essere successivamente invalidato dalla Corte di Giustizia della CEE se non venissero esclusi dal divieto di importazione come è detto nel testo del Governo i casi previsti dall'articolo 8.

Rileva inoltre che il testo proposto dal Governo per l'articolo 8 (trattamento terapeutico) sia da considerarsi più rispettoso degli interessi dei consumatori, in quanto esso prevede il divieto di veicolazione mediante sostanze ad azione di ritardo, la sospensione temporale prima della macellazione e la somministrazione per via iniettiva; cosa quest'ultima fra l'altro esplicitamente prescritta dall'articolo 3, comma B, della direttiva CEE sicchè anche a questo proposito valgono i timori sopra espressi di poter incorrere in successive censure della Corte di Giustizia ove la legge italiana fosse in questo caso meno rigorosa della normativa comunitaria.

Il comma 7 dell'articolo 8 nella stesura proposta dal Governo sembra peraltro contrastare con la volontà già espressa collegialmente dal Governo sulla medesima materia. Si rammenta, al riguardo, che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 marzo ultimo scorso ha approvato uno schema di disegno di legge proposto dallo stesso Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, concernente la disciplina della produzione e della immissione in commercio di medicinali veterinari; l'articolo 45 di tale disegno di legge prevede che nella dichiarazione che deve accompagnare l'animale che viene introdotto al macello venga indicato anche il «segno distintivo apposto» all'animale stesso al fine della sua identificazione; è inoltre previsto che le caratteristiche e le modalità di approvazione e di controllo di tale se-

gno distintivo verranno stabilite con appositi regolamenti da emanarsi dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

La Commissione agricoltura ritiene pertanto che il comma 7 dell'articolo 8 debba essere riformulato in conformità dell'altra richiamata iniziativa legislativa del Governo.

Si compiace per la formulazione dell'articolo 12 che recepisce le raccomandazioni espresse nel precedente parere in merito dalla Commissione agricoltura circa l'esigenza di limitare i punti di ingresso delle carni e degli animali macellati ai soli valichi di frontiera adeguatamente attrezzati per le analisi.

Ravvisa invece necessario all'articolo 13 l'indicazione di precisi criteri in ordine ai "limiti di tolleranza" che andrebbero stabiliti per legge e non rimessi alla facoltà del Ministro della sanità.

Anche a proposito dell'articolo 16 merita ricordare che la materia è già inserita nel disegno di legge sui medicinali veterinari, approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 marzo ultimo scorso, di cui si è fatto cenno in precedenza, con formulazione sostanzialmente analoga, ma con due commi aggiuntivi che recitano: "Con regolamento da emanarsi, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, saranno stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione e di controllo del segno distintivo. Sino all'emanazione del regolamento di cui al comma precedente si prescinde dall'apposizione del segno distintivo previsto dal secondo comma del presente articolo".

La Commissione agricoltura ritiene che questi due commi debbano essere aggiunti al testo proposto dal comitato ristretto della Commissione igiene e sanità.

Osserva inoltre che l'ultimo comma dell'articolo 16 nel testo proposto rischia di svuotare di contenuto l'articolo stesso e pertanto ne suggerisce lo stralcio».

Il senatore Comastri diceva che, tutto sommato, la Commissione agricoltura ha espresso parere favorevole, per cui adesso, se fossi-

mo d'accordo, ci sarebbe da limare il testo predisposto dal comitato ristretto sulla base delle indicazioni della Commissione agricoltura.

PRESIDENTE. Voglio esprimere la mia soddisfazione per l'attività svolta e per aver seguito questo provvedimento fino ad ottenere il parere favorevole della Commissione agricoltura, superando così alcune difficoltà emerse nelle precedenti sedute.

Tenuto conto dell'ora, chiedo se si ritiene che queste ulteriori limature del testo debbano essere apportate in sede di comitato ristretto o in Commissione. Abbiamo già approvato i primi due articoli e adesso, se il Governo scioglierà la questione relativa alle ammende, potremo passare di nuovo all'esame degli articoli riprendendo dall'articolo 3.

MURATORE, relatore alla Commissione. Per parte mia mi rimetto al Governo.

CAVIGLIASSO, sottosegretario di Stato per la sanità. Sulla questione delle ammende potrei anche avanzare qualche proposta, ma devo considerare il fatto che proprio in questi ultimi giorni è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* una circolare della Presidenza del Consiglio che tratta di questi problemi. Alla luce di questa nuova circolare sarebbe bene, perciò, rivedere il provvedimento e considerare anche il contenuto della circolare stessa, che per la verità non ho avuto ancora modo di leggere.

Desidero inoltre dire che non conoscevo prima di questo momento il parere della Commissione agricoltura. Mi pare che essa si sia addentrata nell'esame di alcuni articoli, facendo anche delle proposte che ovviamente debbo valutare.

Ritengo quindi che un'ulteriore seduta del comitato ristretto possa essere utile al fine di raccordare tutta la materia.

MURATORE, relatore alla Commissione. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Rimane fermo che ci sarà un'ulteriore seduta del comitato ristretto per

12^a COMMISSIONE

46° RESOCONTO STEN. (25 marzo 1986)

portare a maturazione definitiva il testo del provvedimento, con l'intesa di rivederci subito dopo le festività pasquali, in maniera da potere approvare il provvedimento stesso prima che i lavori del Senato siano sospesi in concomitanza dei Congressi dei partiti politici.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito

della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale

e dei resoconti stenografici

DoTT. ETTORE LAURENZANO